



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **814**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

"Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proposto dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate" (Rep. Atti n. 91 del 5 agosto 2014) - recepimento e definizione degli aspetti operativi.

Il giorno **18 Maggio 2015** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE**  
**ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI**  
**DONATA BORGONOVO RE**  
**CARLO DALDOSS**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**SARA FERRARI**  
**MAURO GILMOZZI**  
**TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto il DPR 27 marzo 1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria e di emergenza”;
- viste le Linee guida n. 1/1996 in applicazione del predetto DPR 27 marzo 1992, con le quali, il servizio di emergenza territoriale 118 ha assunto infatti la competenza esclusiva in materia di coordinamento e di gestione degli interventi di soccorso sanitario territoriale, nonché di trasporto dei pazienti alle strutture della rete ospedaliera ;
- dato atto che sul territorio provinciale è attivo il sistema sanitario di emergenza-urgenza territoriale, realizzato ai sensi della predetta normativa, nel tramite dell'Unità operativa Trentino Emergenza 118 dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- visto l'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata in data 5 agosto 2014 (Rep. Atti n. 91) tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante “Le Linee di indirizzo sull'organizzazione sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate” le relative tabelle A1 ed A2, che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;
- rilevato che il predetto documento definisce gli adempimenti finalizzati a pianificare l'organizzazione dei soccorsi sanitari in occasione di pubbliche manifestazioni programmate, affinché sia garantita la messa a disposizione di un'organizzazione totalmente sinergica con l'ordinaria organizzazione del servizio di emergenza territoriale 118, con l'obiettivo di fornire livelli di assistenza per chi partecipa, per chi assiste e per chi è coinvolto a qualsiasi titolo, non inferiori a quelli che vengono assicurati alla popolazione nelle situazioni ordinarie;
- ritenuto necessario, pertanto, rendere operativo l'accordo di cui trattasi, recependo integralmente i contenuti del documento “Linee di indirizzo sull'organizzazione sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate” e le relative tabelle A1 ed A2, che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;
- considerato che tali Linee di indirizzo prevedono, se di competenza, il coinvolgimento anche della Commissione di vigilanza di cui al R.D. n. 635/1940 e ss.mm, per la verifica della documentazione sulla valutazione dei rischi prodotta dagli organizzatori degli eventi e delle manifestazioni e per l'eventuale richiesta di confronto con il servizio di emergenza territoriale 118;
- preso atto che l'art. 4 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 ha disposto la soppressione della figura del medico nella predetta Commissione provinciale di vigilanza, al quale è riconosciuto dalle Linee di indirizzo in oggetto la competenza di verificare la documentazione sulla valutazione dei rischi e quindi richiedere, se ritenuto opportuno, un confronto con il servizio emergenza territoriale 118;
- ritenuto opportuno, in mancanza della figura del medico nella predetta Commissione, definire, come di seguito specificate, le modalità operative da adottare, in sede locale, al fine di garantire la valutazione della documentazione ai fini dei rischi, come previsto dalle predette Linee di indirizzo:

- a) per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio molto basso o basso (punteggio <18 calcolato secondo i criteri definiti nelle tabelle A1 e A2 delle Linee di indirizzo in allegato al presente atto): il responsabile dell'organizzazione è tenuto a comunicare lo svolgimento dell'evento/manifestazione all'Unità Operativa Trentino Emergenza 118 dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, **almeno 15 giorni prima** dell'inizio dello stesso, specificando il tipo di evento, l'Ente/Associazione di Soccorso che ha individuato a supporto, il numero e la sigla dei mezzi, la quantità e la qualifica degli operatori (*soccorritori, autista soccorritore, operatore abilitato al trasporto sanitario e l'abilitazione all'impiego del DAE*) previsti per l'assistenza all'evento. L'Ente/Associazione di soccorso, preferibilmente 5 giorni prima dell'evento e comunque entro le 72 ore, è tenuta a comunicare alla predetta Unità Operativa 118 i riferimenti telefonici del Referente del Soccorso Sanitario presente all'evento (*se previsto un solo equipaggio, il numero di telefono a cui contattare lo stesso equipaggio*). Il responsabile dell'Unità Operativa Trentino Emergenza 118, valutata la documentazione prodotta verificherà il rispetto dei criteri prescrivendo al responsabile dell'organizzazione, in presenza di criticità ed entro 10 giorni dalla comunicazione, le eventuali modifiche e integrazione. Il Responsabile dell'organizzazione ha l'obbligo di osservare le prescrizioni fornite;
- b) per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio moderato/elevato (punteggio 18-36 calcolato secondo i criteri definiti nelle tabelle A1 e A2 delle Linee di indirizzo in allegato al presente atto) - molto elevato (punteggio 37-55), il responsabile dell'organizzazione è tenuto a comunicare lo svolgimento dell'evento/manifestazione all'Unità Operativa Trentino Emergenza 118 dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, **di norma 30 giorni prima** della data prevista. Nel caso di eventi a rischio molto/elevato la comunicazione deve avvenire **di norma 45 giorni prima** della data prevista. Per entrambe le tipologie di evento deve essere trasmesso il Piano di Soccorso Sanitario relativo all'evento/manifestazione, specificando il tipo di evento, le modalità di organizzazione dell'assistenza sanitaria, l'Ente/Associazione di soccorso coinvolta e il dettaglio delle risorse (*mezzi e personale*) previste. L'ente/Associazione di soccorso coinvolta, preferibilmente 15 giorni prima dell'evento e comunque entro le 48 ore, è tenuta a comunicare alla predetta Unità Operativa 118, i riferimenti telefonici del Referente del soccorso sanitario e del Referente prioritario di ogni mezzo e degli eventuali identificativi delle radio utilizzate per le comunicazioni con l'Unità Operativa stessa.

Il responsabile dell'Unità Operativa Trentino Emergenza 118, valutata la documentazione prodotta, verificherà il rispetto dei criteri previsti e, qualora ravvisi la criticità, entro 15 giorni dalla comunicazione, prescrive eventuali modifiche e integrazione, dandone tempestiva informazione al Responsabile dell'organizzazione. Il Responsabile dell'organizzazione ha l'obbligo di osservare le prescrizioni fornite.

Per gli eventi a rischio molto elevato il responsabile dell'Unità Operativa Trentino Emergenza 118, sulla base dei criteri dichiarati, rilascia l'autorizzazione (**validazione del Piano di soccorso sanitario**) all'effettuazione dell'evento al Responsabile dell'organizzazione entro 7

giorni dalla realizzazione dell'evento. Copia della validazione è trasmessa anche alla Commissione provinciale di vigilanza;

c) per gli eventi/manifestazioni, con qualsiasi livello di rischio sopra descritto, il cui organizzatore è una Amministrazione Comunale, fermo restando il rispetto dei criteri, delle modalità e dei tempi previsti nel presente atto, il Comune stesso ha la facoltà di limitarsi a trasmettere all'Unità Operativa Trentino Emergenza 118 la comunicazione dello svolgimento dell'evento e, ove previsto, il Piano di soccorso sanitario senza chiederne la validazione;

- dato atto che l'Accordo in oggetto prevede che alle attività in esso previste si provveda nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- preso atto che, con riferimento al punto 4 del sopra citato Accordo, qualora le Aziende, tramite il Servizio di Emergenza territoriale 118, siano in grado di mettere a disposizione le necessarie risorse sanitarie previste dalla pianificazione dell'evento/manifestazione, le stesse determineranno il relativo corrispettivo nella misura degli oneri sostenuti dalle medesime Aziende per tali risorse;
- ritenuto pertanto di demandare all'Azienda provinciale per i servizi sanitari la determinazione del corrispettivo che gli organizzatori di eventi/manifestazioni saranno tenuti a corrispondere a favore della stessa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo di cui all'oggetto;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

#### d e l i b e r a

per le motivazioni in premessa indicate:

1. di recepire l'Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettere c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sancito dalla Conferenza Unificata in data 5 agosto 2014 (Rep. Atti n. 91) tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante "*Linee di indirizzo sull'organizzazione sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate*" e le relative tabelle A1 ed A2, che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;
2. di approvare le modalità operative da adottare in sede locale per la valutazione, ai fini dei rischi, della documentazione presentata dai soggetti organizzatori, come espressamente indicato ai punti a), b) e c) della premessa;
3. di dare atto che gli oneri economici della pianificazione sanitaria e della messa in disponibilità di mezzi, di squadre di soccorso e di ogni altra risorsa prevista dalla pianificazione stessa a supporto di eventi/manifestazioni programmati sono a carico degli Organizzatori dell'evento/manifestazione;
4. di stabilire che, qualora l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, tramite l'Unità Operativa Trentino Emergenza 118, sia in grado, senza ridurre l'ordinaria attività istituzionale, di mettere a disposizione le necessarie risorse sanitarie previste dalla pianificazione dell'evento/manifestazione, la stessa determinerà il

relativo corrispettivo nella misura degli oneri sostenuti dalla medesima per tali risorse;

5. di precisare che, per l'attuazione dell'Accordo oggetto di recepimento, si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale;
6. di demandare all'Azienda provinciale per i servizi sanitari la determinazione del corrispettivo che gli organizzatori di eventi/manifestazioni saranno tenuti a corrispondere a favore della stessa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo di cui al precedente punto 1);
7. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Azienda provinciale per i servizi sanitari al fine di darne attuazione;
8. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

FB